



COMUNICATO STAMPA n. 19/26

Lussemburgo, 26 febbraio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-92/23 | Commissione / Ungheria (Diritto di trasmettere servizi di media su una frequenza radio)

Inadempimento di uno Stato: impedendo a Klubrádió di fornire i propri servizi di media su una frequenza radio, l'Ungheria ha violato il diritto dell'Unione

Klubrádió è un'emittente radiofonica commerciale ungherese che, dal 1999, trasmetteva i propri programmi su frequenze radio. Nel 2014 essa ha stipulato un contratto con il Consiglio ungherese per i media, relativo al diritto di fornire servizi di media sulla frequenza MHz 92,9 nella zona di diffusione di Budapest. Il contratto è stato stipulato per una durata di sette anni, con possibilità di rinnovo per un periodo di cinque anni.

Alla scadenza del contratto, il Consiglio per i media ha respinto la domanda di rinnovo, poiché riteneva che Klubrádió avesse violato per due volte l'obbligo di informare mensilmente sulle quote di trasmissione, il che costituiva una violazione reiterata. Orbene, secondo la legge ungherese sui media una siffatta violazione comporta automaticamente il diniego di rinnovo.

Successivamente il Consiglio per i media ha pubblicato un bando di gara per la fornitura di servizi di media sulla frequenza in questione, ma la candidatura di Klubrádió è stata dichiarata nulla. Tale decisione è stata motivata adducendo carenze nel palinsesto e l'esistenza di un patrimonio netto negativo di Klubrádió nei cinque anni precedenti la presentazione della sua candidatura, che avrebbero reso la sua offerta inadatta a garantire la presenza sul mercato dei media di una stazione radio stabile e prevedibile dal punto di vista del suo funzionamento.

Ritenendo che l'Ungheria avesse violato, in particolare, il quadro normativo dell'Unione in materia di comunicazioni elettroniche ¹, i principi di proporzionalità, non discriminazione e buon andamento dell'amministrazione, nonché la libertà di espressione e informazione sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ², la Commissione europea ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza, la Corte accoglie la maggior parte delle censure della Commissione e accerta che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione.

A questo proposito la Corte ricorda che, ai sensi del quadro normativo dell'Unione relativo alle comunicazioni elettroniche, i diritti di uso delle radiofrequenze devono essere attribuiti in base a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Orbene, **la legge ungherese sui media esclude automaticamente il rinnovo dei diritti di uso delle radiofrequenze** qualora venga commessa un'infrazione reiterata, **persino quando le infrazioni siano di lieve entità, puramente formali e siano già state sanzionate e corrette. Di conseguenza**, questa legge così come la decisione di diniego di rinnovo, adottata in base ad essa nei confronti di Klubrádió, **violano il principio di proporzionalità**. Questa legge è parimenti contraria a detto principio per il fatto che esclude la facoltà, per i fornitori di servizi di media il cui diritto di uso delle frequenze radio non sia stato rinnovato a causa della commissione di un'infrazione reiterata, di chiedere diritti di uso temporanei.

Parimenti, **la decisione di nullità dell'offerta di Klubrádió è sproporzionata** in quanto fondata su irregolarità di lieve entità riguardanti il palinsesto, la cui rettifica non avrebbe avuto nessuna rilevanza riguardo agli elementi sostanziali della candidatura. Per di più, il motivo di nullità basato sul patrimonio negativo di Klubrádió e sull'impossibilità di far fronte alle

sue spese con il suo solo fatturato netto **è contrario ai principi di trasparenza e proporzionalità**. Infatti, da un lato, nessun requisito concernente lo stato patrimoniale dei candidati o la necessità di far fronte alle proprie spese con il solo fatturato netto figurava tra le condizioni relative alla solidità finanziaria imposte ai candidati dal bando di gara in questione né era ragionevolmente deducibile da nessuna regola di detto bando. D'altra parte, quando la solidità economica del candidato interessato non è messa in discussione, un motivo di nullità basato su tale requisito eccede quanto necessario a garantire la presenza sul mercato dei media di un'emittente radiofonica stabile e prevedibile nel suo funzionamento.

Peraltro la Corte constata che la decisione di negare il rinnovo è stata adottata molto tempo dopo il termine di sei settimane previsto dal quadro normativo. Inoltre, la procedura di gara non è stata organizzata in tempo utile a consentire l'adozione di una decisione prima della data di scadenza dei diritti di uso di Klubrádió. Pertanto, **l'Ungheria ha violato anche il principio di buon andamento dell'amministrazione**.

Infine, la Corte giudica che l'Ungheria ha **violato la libertà di espressione e informazione sancita dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali**, da un lato, mediante l'adozione sia della decisione di diniego di rinnovo, sia della legge sui media, e, dall'altro, tramite l'adozione sia della decisione di nullità, sia del bando di gara in questione. **Infatti, secondo la Corte, qualsiasi misura nazionale che limiti o restringa l'accesso delle emittenti radio alle radiofrequenze può comportare un'ingerenza nel loro diritto alla libertà dei media associata alla libertà di radiodiffusione. La Corte constata a questo proposito che le violazioni e le inadempienze contestate a Klubrádió nella presente fattispecie, che sono alla base sia della decisione di diniego che della decisione di nullità e che hanno concretamente impedito a tale emittente radiofonica di proseguire la sua attività nel settore della radiodiffusione, sono ricollegate o ad imprecisioni di lieve entità e di natura formale o ad aspetti che, in quanto tali, non dovrebbero comportare l'impossibilità, per una radio, di proseguire la propria attività.**

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Detto quadro normativo è composto, segnatamente, dalla [direttiva 2002/20/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140 (direttiva autorizzazioni); dalla [direttiva 2002/21/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE, 2002/19/CE e 2002/20/CE (direttiva quadro); dalla [direttiva 2002/77/CE](#) della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza); e dalla [direttiva 2018/1972/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, la quale ha novellato le direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE.

² Articolo 11.